



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"L. da VINCI – G. R. CARLI - S. de SANDRINELLI"
Sede Centrale: 34131 TRIESTE - via Paolo Veronese, 3
tel.: 040 309 210 – 040 313 565
fax: 040 312 472 sito <http://www.davincits.it>
e-mail: davincidesandrinelits@yahoo.it - tstd020001@istruzione.it
C.F.: 80020660322

CIRCOLARE DOCENTI N.84
CIRCOLARE PERSONALE ATA N.75

Trieste, 21 /11/2011

OGGETTO: Assenze per malattia. Chiarimenti.

Si rende noto che l'art.16 comma 9 del D.L. 98/2011 chiarisce che, qualora il dipendente richieda assenza per malattia per **visite, terapie, prestazioni specialistiche oppure esami diagnostici**, non è sottoposto a visita fiscale e non è necessario l'invio del certificato del medico di base per via telematica. Secondo il decreto sopra citato, l'attestazione di malattia può essere rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. Si sottolinea che, trattandosi di un'assenza per malattia, dal certificato deve potersi desumere che lo stato patologico in atto comporti una temporanea incapacità lavorativa da parte del dipendente, pertanto non sono considerati validi ai fini giustificativi dell'assenza per malattia certificati nei quali il medico dichiara che il paziente è stato visitato in data odierna oppure che il paziente necessita di un numero di giorni per accertamenti, visita o altro.

Nel caso non fosse possibile presentare un'attestazione di malattia, il dipendente può richiedere un permesso per motivi personali al quale andrà allegata la giustificazione di effettuazione della visita o dell'esame rilasciata dal medico o dalla struttura sanitaria competente.

Si ricorda che, qualora l'assenza per malattia si protragga per un periodo superiore ai dieci giorni e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare, l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante la presentazione di certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Egle BRANCIA